

COMUNE DI RIO SALICETO

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'applicazione della

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 111 DEL 17/12/1998
MODIFICATO CON DELIBERA CONSIGLIARE N. 106 DEL 19/12/2000
E N. 22 DEL 29/03/2001

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.

Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato.

Art. 3 - Area fabbricabile.

Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

Art. 5 - Qualifica di coltivatore diretto.

Art. 6 - Fabbricati di interesse storico e artistico.

Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito.

Titolo II - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazione.

Art. 9 - Attività di controllo.

Art. 10 – Avviso di accertamento per liquidazione d'imposta o di maggiore imposta

Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 11 - Versamenti e riscossioni.

Art. 12 - Rimborsi in genere.

Art. 13 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area.

Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 14 - Detrazioni e riduzioni.

Art. 15 - Abitazione principale.

Art. 16 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali.

Art. 17 - Immobili posseduti da Enti non commerciali.

Art. 18 - Pertinenze dell'abitazione.

Art. 19 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 20 – Utilizzazione agricola di area fabbricabile.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 - Entrata in vigore.

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo dei Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 2 - Arca di pertinenza dei fabbricati

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato al sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Articolo 3 - Area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

Articolo 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale determina, annualmente entro il 28 febbraio e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
Nel caso non si proceda alla delibera, si considerano prorogati i valori dell'anno precedente.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale come indicato dal precedente comma.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree, fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito a fini comunque fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30% (trenta per cento) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta, sulla parte eccedente il 30%. Il valore accertato costituirà base imponibile per lo stesso anno d'imposta e per i successivi, anche nei confronti dell'eventuale avente causa sino a che non intervengano variazioni del valore commerciale dell'area.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.
6. La delibera della Giunta Comunale, di cui al comma 1, può essere modificata al fine dell'adeguamento dei valori di mercato e avrà effetto con riferimento agli

anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione della delibera stessa.

Articolo 5 - Qualifica di coltivatore diretto

1. A decorrere dall' 1/1/1998, ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto al fini richiamati nel comma 1.
3. In ogni caso il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n°633.

Articolo 6 - Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq.14 e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Articolo 7 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, al fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Titolo II: DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 8 - Dichiarazione

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992.

Articolo 9 - Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. La Giunta Comunale determina annualmente il programma di controllo dell'ICI di cui ai commi 2 e 3 art.9 del Regolamento Generale delle entrate.

Articolo 10 – Avviso di accertamento per liquidazione d'imposta o di maggiore imposta

A seguito di mero confronto fra i dati dichiarati ed i versamenti eseguiti, e previa correzione di eventuali errori materiali, il Comune provvede con avviso motivato a liquidare l'imposta o la maggior imposta dovuta, con irrogazione delle relative sanzioni.

A seguito di attribuzione o variazione di rendita da parte del competente U.T.E., il Comune, sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, nonché della dichiarazione resa e dei versamenti eseguiti, provvede a notificare

motivato avviso di riliquidazione della maggior imposta dovuta oppure, se nel caso, dispone il rimborso, come previsto dall'art. 11 del decreto ICI.

Titolo III : VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 11 - Versamenti e Riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché ne sia data comunicazione scritta al comune entro l'anno in cui viene effettuato il versamento congiunto. Per i coniugi conviventi si intende adempiuto l'obbligo di comunicazione di cui sopra, con l'apposizione di entrambi i nominativi sul bollettino di pagamento congiunto.
3. La norma del comma 2 precedente, secondo e terzo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi, anche in assenza della predetta comunicazione.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili: a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
5. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni o comunque per la

maggior parte del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti. Nel caso una delle due parti non provveda, il Comune si potrà rivalere su entrambe le parti.

6. La Giunta Comunale approva le aliquote ai fini dell'approvazione del Bilancio (art. 54 D.Lgs. 446/1997 e art. 48 comma 2 Legge n. 267 del 18/08/2000).

Articolo 12 - Rimborsi in genere

1. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto; i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.
2. Al rimborso della eccedenza di imposta, in caso di attribuzione anche in sede contenziosa di rendita catastale definitiva inferiore a quella utilizzata in via presuntiva per l'autoliquidazione dell'imposta relativa ai periodi precedenti, provvede d'ufficio il responsabile del tributo con il solo obbligo di comunicare all'interessato i dati concernenti il rimborso.

Articolo 13 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
 - a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
 - b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in

base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.

4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
 - e) La non utilizzazione edificatoria ricadente nel periodo di cui al successivo comma 5 sia derivata non dalla volontà del proprietario dell'area ma da vincoli urbanistici o normativi derivanti da norme comunali, regionali o statali.

5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Titolo IV : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 14 - Detrazioni e riduzioni

1. Spetta al Consiglio Comunale deliberare le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge relative all'abitazione principale, nonché ulteriori detrazioni per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale.
2. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche al fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.

Articolo 15 - Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale ai fini dell'aliquota ridotta e delle detrazioni d'imposta:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, lasciata per acquisire la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;
 - le unità immobiliari e le relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP).

2. Sono equiparate all'abitazione principale ai soli fini dell'aliquota ridotta:

- l'abitazione e le relative pertinenze nelle modalità previste dal successivo articolo 18, concesse dal possessore anche parziale dei suddetti immobili, in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, fratelli, nonni e nipoti) che le occupano quale loro abitazione principale;
- al coniuge, ancorchè separato o divorziato;
- le unità immobiliari e le relative pertinenze nelle modalità previste dall'art. 18 appartenenti alle cooperative edilizie miste assegnate in locazione a canone agevolato, a seguito di convenzione con il comune, a condizione che tale attività sia espressamente prevista nello Statuto della cooperativa e limitatamente al tempo di durata della convenzione.

A tal fine, per gli immobili rientranti nella suddetta fattispecie, le cooperative dovranno far pervenire entro il termine di presentazione della Dichiarazione ICI, dichiarazione redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.

Viene fatta salva l'attività di accertamento del Comune sulla veridicità di quanto dichiarato.

3. I soggetti interessati alle fattispecie di cui ai commi precedenti, devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per l'utilizzo della detrazione prevista per l'abitazione principale o della sola aliquota ridotta, mediante le modalità disposte dall'art. 4 comma 4, del regolamento generale delle entrate tributarie che recita:

“Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.”

Articolo 16 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali

1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dal Consorzio fra detti enti territoriali e dalle Aziende unità sanitarie locali, sono esenti anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Con riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune, l'esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione di reciprocità.

Articolo 17 - Immobili posseduti da enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Articolo 18 - Pertinenze dell'abitazione

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad una

cantina e una soffitta), C/6 (per non più di un garage) e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Articolo 19 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, al sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
 - e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva al sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva oppure dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi.
- 6 bis. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, semprechè non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 31 L. 457/78, comma 1 lettera b), regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Nel caso, dovrà essere presentata dichiarazione ICI relativa all'anno in cui si applica la riduzione.

Articolo 20 – Utilizzazione agricola di area fabbricabile

L'agevolazione prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 504/92 per le aree fabbricabili sulle quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale, possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, è esclusa nei casi di conduzione associata o societaria del terreno medesimo.

L'agevolazione è altresì subordinata allo svolgimento effettivo, da parte del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo a titolo principale, dell'attività di

coltivazione con prevalente apporto lavorativo proprio e dei componenti del nucleo familiare, anche in deroga alla previsione dell'art. 58, 2° comma, D.Lgs. 446/97.

Titolo V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.